

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

### concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

(2006/851/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 124,

considerando quanto segue:

- (1) Il preambolo del trattato riconosce che gli Stati membri desiderano instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni.
- (2) L'articolo 2, lettera b), del trattato invita la Comunità a stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e a vigilare sulla loro applicazione.
- (3) Il capo 3 del trattato istituisce nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (4) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli che derivano dalle radiazioni ionizzanti.
- (5) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(2)</sup>, invita gli Stati membri ad adottare «le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto».
- (6) Le radiazioni ionizzanti emesse da materie radioattive possono avere conseguenze oltre il ciclo di vita delle installazioni nucleari e al di là delle frontiere nazionali.
- (7) La protezione dei lavoratori e della popolazione contro questi rischi riveste un'importanza fondamentale per le Comunità europee. Si devono pertanto osservare elevate norme di sicurezza per garantire che detti rischi siano adeguatamente gestiti durante e dopo il ciclo di vita delle installazioni nucleari.
- (8) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato «la necessità che gli Stati membri assicurino che adeguate risorse finanziarie per lo smantellamento degli impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che sono soggette ad audit negli Stati membri, siano effettivamente disponibili per lo scopo per il quale sono state previste e siano gestite in modo trasparente, evitando in tal modo gli ostacoli a un'equa concorrenza nel mercato energetico» <sup>(3)</sup>.
- (9) La Commissione ha anche osservato che «l'importanza di assicurare che i fondi costituiti per lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti, che si riferiscono agli obiettivi del trattato Euratom, siano gestiti in modo trasparente e utilizzati unicamente per detto scopo. In questo contesto essa intende, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal trattato Euratom, pubblicare una relazione annuale sull'impiego dei fondi per lo smantellamento degli impianti e la gestione dei rifiuti. Essa presterà particolare attenzione alla piena applicazione delle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria» <sup>(4)</sup>.
- (10) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio <sup>(5)</sup>, la Commissione ha rilevato l'esigenza di maggiore trasparenza e armonizzazione nella gestione di queste risorse finanziarie. La Commissione ha altresì espresso la sua intenzione di presentare una raccomandazione nel 2005.

<sup>(3)</sup> Dichiarazione interistituzionale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 56).

<sup>(4)</sup> Dichiarazione della Commissione (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 56).

<sup>(5)</sup> COM(2004) 719 def. del 26.10.2004, Relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza.

<sup>(1)</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

- (11) Le stesse operazioni di disattivazione possono comportare rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in particolare se non si adottano tempestivamente le misure necessarie per affrontare i rischi radiologici delle operazioni di disattivazione.
- (12) Per far fronte a tutti questi rischi si dovrebbe garantire che la disattivazione delle installazioni nucleari, ivi compresa la gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, avvenga in condizioni di sicurezza.
- (13) La disattivazione in condizioni di sicurezza delle installazioni nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, richiede risorse finanziarie ingenti. La mancanza di tali risorse al momento opportuno può compromettere il processo di disattivazione. Risorse finanziarie sufficienti devono essere disponibili a tempo debito per permettere la disattivazione completa delle installazioni nucleari nel rispetto delle norme di sicurezza.
- (14) Conformemente al principio «chi inquina paga», gli esercenti di installazioni nucleari devono accantonare, durante la vita produttiva delle installazioni, le risorse finanziarie necessarie per sostenere i futuri costi di disattivazione.
- (15) La questione della chiusura anticipata dei reattori nucleari la cui modernizzazione non è ritenuta economicamente efficiente è stata affrontata nell'ambito dei negoziati di adesione. Di conseguenza, la Comunità, di sua iniziativa, ha partecipato alla mobilitazione delle risorse finanziarie e fornisce, a determinate condizioni, assistenza economica a vari progetti di decommissioning in alcuni nuovi Stati membri.
- (16) L'articolo 26 della Convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, entrata in vigore il 18 giugno 2001, prevede che ciascuna parte contraente adotti le misure idonee ad assicurare la sicurezza della disattivazione di un'installazione nucleare. Tali misure devono garantire, tra l'altro, che siano messi a disposizione personale qualificato e risorse finanziarie adeguate. Nell'articolo 22, punto ii), la convenzione invita le parti contraenti ad adottare misure appropriate affinché siano disponibili risorse finanziarie sufficienti per garantire la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi durante il loro ciclo di vita operativa e per il decommissioning.
- (17) L'articolo 2, lettera c), del trattato invita la Comunità ad agevolare gli investimenti e assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità. Lo sviluppo dell'energia nucleare non può essere disgiunto dal processo di decommissioning di tali impianti. L'articolo 41 del trattato prevede che i progetti di investimento in materia di energia nucleare debbano essere comunicati alla Commissione per esame. Il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, relativo ai progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>, include le attività di decommissioning tra i progetti di investimento che devono essere comunicati e discussi con la Commissione. Conseguentemente, le persone o imprese <sup>(2)</sup> devono informare la Commissione dei meccanismi di finanziamento delle operazioni di disattivazione per quanto riguarda le installazioni nucleari di recente costruzione.
- (18) Per garantire la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti al momento necessario occorre procedere ad un'analisi approfondita e prudente delle fonti del finanziamento e dei costi connessi alla disattivazione delle installazioni nucleari. Il metodo di determinazione dei fondi necessari per la disattivazione deve tenere conto degli aspetti tecnici e dei vincoli in materia di sicurezza nucleare.
- (19) Al fine di garantire la disponibilità a tempo debito delle risorse finanziarie necessarie per la disattivazione di un'installazione nucleare riveste fondamentale importanza una gestione trasparente delle risorse, effettuata sotto un'idonea supervisione esterna; ciò contribuirà ad evitare ostacoli alla concorrenza nel mercato dell'energia. Per conseguire questi obiettivi sono possibili varie opzioni in termini di gestione. Si dovrebbe istituire uno specifico organismo nazionale incaricato di fornire consulenze specializzate sulle questioni relative alla gestione dei fondi e ai costi delle operazioni di disattivazione.
- (20) La presente raccomandazione non introduce deroghe alle norme applicabili agli aiuti di Stato. In questo contesto, l'intervento dello Stato riguarda le materie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e deve pertanto essere valutato in questi termini. Tuttavia, qualora tale intervento non sia necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato o vada oltre tali obiettivi, o distorca o minacci di falsare la concorrenza sul mercato interno, esso deve essere valutato alla luce del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (21) Dovrebbero essere attentamente esaminate le modalità d'investimento delle risorse finanziarie in parola, al fine di evitare possibili abusi. Gli investimenti dovrebbero essere a lungo termine e avere un profilo di rischio sicuro, pur garantendo una protezione sufficiente del valore reale dei fondi.

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Le persone o le imprese impegnate nelle attività industriali enumerate nell'allegato II del trattato Euratom.

- (22) Dal punto di vista della sicurezza, all'atto della mobilitazione di risorse sufficienti per garantire la disattivazione delle installazioni nucleari, si dovrebbe tenere conto della situazione particolare di talune installazioni.
- (23) L'esperienza insegna che lo scambio di informazioni tra esperti nazionali sui diversi approcci tecnici e finanziari della disattivazione e della gestione dei rifiuti costituisce un modo eccellente di favorire una risposta comune alle questioni relative alla sicurezza. Di conseguenza, per rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, la Commissione annuncia la sua intenzione di istituire un gruppo permanente per il finanziamento delle operazioni di disattivazione. Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione nelle attività svolte nel contesto della presente raccomandazione.
- (24) Fatto salvo il principio generale di sussidiarietà, è necessario proporre un certo grado di armonizzazione per quanto riguarda i concetti applicati in materia di disattivazione. È opportuno che tale armonizzazione sia perseguita nell'ambito del gruppo per il finanziamento della disattivazione che dovrebbe giungere ad interpretazioni comuni della presente raccomandazione ai fini della sua attuazione pratica, in particolare in vista dell'armonizzazione dei metodi di calcolo del costo delle attività di disattivazione.
- (25) Il Centro comune di ricerca, istituito sulla base dell'articolo 8 del trattato, svolge programmi di ricerca nel settore nucleare che possono comportare rischi di ionizzazione al termine del ciclo di vita dei suoi impianti. Per garantire la sicurezza di tali impianti, la Commissione dovrebbe garantire che il Centro comune di ricerca si conformi alle disposizioni della presente raccomandazione. In particolare, la Commissione dovrebbe verificare l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili ai fini della disattivazione degli impianti del Centro comune di ricerca. I servizi della Commissione competenti in materia nucleare e di bilancio sono in grado di eseguire questi compiti nel migliore dei modi.
- a) «*disattivazione*» (decommissioning), il complesso delle azioni che rientrano nelle operazioni tecniche della disattivazione di un'installazione nucleare (decontaminazione, smantellamento e demolizione) e la gestione dei rifiuti (gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito) che consentono lo scioglimento del controllo di regolamentazione sull'installazione nucleare;
- b) «*fondo di disattivazione*», le risorse finanziarie destinate specificamente a sostenere le spese necessarie per la disattivazione delle installazioni nucleari;
- c) «*fondo di disattivazione esterno*», un fondo di disattivazione gestito da un organismo specifico dotato di indipendenza decisionale rispetto ai contribuenti del fondo;
- d) «*fondo di disattivazione interno*», un fondo di disattivazione gestito dall'esercente dell'installazione nucleare;
- e) «*fondo di disattivazione separato*», un fondo di disattivazione, interno o esterno, individuabile separatamente;
- f) «*esercente*», la persona giuridica che gestisce l'esercizio dell'installazione nucleare e ha la responsabilità primaria della sicurezza nucleare;
- g) «*installazione nucleare*», qualsiasi impianto civile, compresi il terreno, gli edifici e le attrezzature ad esso associati, nel quale sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate o smaltite materie radioattive.

## SEZIONE 3

## DISATTIVAZIONE DELLE INSTALLAZIONI NUCLEARI

- 1) Tutte le installazioni nucleari dovrebbero essere disattivate dopo la loro chiusura definitiva e dovrebbe essere garantita un'ideale gestione dei rifiuti.
- 2) Le attività di disattivazione dovrebbero essere svolte senza indebiti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
- 3) Il principio «chi inquina paga» dovrebbe essere pienamente applicato durante l'intero processo di disattivazione delle installazioni nucleari. A tale riguardo, la preoccupazione principale degli esercenti dovrebbe consistere nel garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per garantire una disattivazione in condizioni di sicurezza dell'installazione nucleare al momento della sua chiusura definitiva.
- 4) Le risorse finanziarie disponibili dovrebbero essere destinate a coprire tutti gli aspetti delle attività di disattivazione, dalle operazioni tecniche della disattivazione dell'installazione fino alla gestione dei rifiuti.

## RACCOMANDA:

## SEZIONE 1

## OBIETTIVO

In vista del conseguimento degli obiettivi di sicurezza definiti nel trattato, la presente raccomandazione propone misure volte a garantire la disponibilità, a tempo debito, di risorse finanziarie adeguate per tutte le attività di disattivazione di installazioni nucleari e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

## SEZIONE 2

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione, si intende per:

## SEZIONE 4

**ASPETTI ISTITUZIONALI E PROCEDURALI**

- 5) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 41 del trattato e dei regolamenti di applicazione in vigore <sup>(1)</sup>, le persone e le imprese dovrebbero notificare il regime previsto per il finanziamento delle operazioni di disattivazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 41 del trattato riguardante la costruzione di nuove installazioni nucleari.

In occasione dell'esame del regime di finanziamento proposto per le operazioni di disattivazione, la Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 44 del trattato, consulterà il gruppo per il finanziamento delle operazioni di disattivazione.

- 6) Laddove non ne dispongano già, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare un organismo nazionale capace di fornire consulenza specializzata in materia di gestione del fondo e di costi delle operazioni di disattivazione. Tale organismo dovrebbe essere indipendente dai contribuenti del fondo.

L'organismo nazionale dovrebbe verificare annualmente le risorse finanziarie accantonate e periodicamente, almeno ogni 5 anni, la stima del costo delle operazioni di disattivazione. Qualsiasi discordanza tra la stima dei costi e le risorse disponibili dovrebbe essere affrontata in tempo utile.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare ogni anno alla Commissione le conclusioni dei lavori del summenzionato organismo nazionale.

## SEZIONE 5

**FONDO DI DISATTIVAZIONE**

- 7) Gli esercenti di installazioni nucleari dovrebbero costituire fondi di disattivazione adeguati sulla base delle entrate provenienti dalle loro attività nucleari durante il previsto ciclo di vita.
- 8) Un fondo separato sottoposto a idoneo controllo circa il suo utilizzo oculato dovrebbe essere l'opzione preferita per tutte le installazioni nucleari. Il controllo dell'organismo nazionale istituito ai sensi della presente raccomandazione dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire una corretta gestione e un utilizzo adeguato dei fondi.
- 9) Le installazioni nucleari nuove dovrebbero costituire fondi di disattivazione separati sottoposti a idoneo controllo circa il loro utilizzo oculato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1) e regolamento (Euratom) n. 1352/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 15).

## SEZIONE 6

**STIMA DEI COSTI DELLE OPERAZIONI DI DISATTIVAZIONE**

- 10) In considerazione del diverso utilizzo dei fondi costituiti per la disattivazione, le operazioni tecniche di disattivazione dell'installazione, da un lato, e la gestione dei rifiuti, dall'altro, dovrebbero essere oggetto di trattamenti separati, sulla base di calcoli di costo distinti.
- 11) Per garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate, il calcolo dei costi dovrebbe essere basato su una opzione prudente fra tutte quelle realisticamente possibili, ferma restando la supervisione esterna e l'accordo dell'organismo nazionale previsto dalla presente raccomandazione.
- 12) Tutte le stime di costo dovrebbero essere riferite specificamente a un sito e basarsi sulle migliori stime disponibili.
- 13) Qualora, nel corso della sua esecuzione, il progetto di disattivazione risulti più costoso della stima approvata dei costi, l'esercente dovrebbe provvedere alle spese supplementari. Questo aspetto dovrebbe meritare particolare attenzione nel caso di cambio dell'esercente durante o dopo il ciclo di vita dell'installazione nucleare.
- 14) Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle situazioni in cui, per ragioni storiche, risulti più appropriata una soluzione speciale. Tale soluzione individuale dovrebbe essere trasparente e prevedere il pieno coinvolgimento dell'organismo nazionale istituito ai sensi della presente raccomandazione.

## SEZIONE 7

**UTILIZZO DEL FONDO DI DISATTIVAZIONE**

- 15) Le risorse finanziarie dovrebbero essere utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state costituite e gestite. A tale riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla trasparenza. Tutte le informazioni non coperte dal segreto commerciale dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.
- 16) Si dovrebbe preferire un profilo sicuro di rischio negli investimenti, che dovrebbero garantire un rendimento positivo in qualsiasi momento.
- 17) Poiché l'esercente non ha alcuna influenza sulla gestione finanziaria di un fondo di disattivazione esterno, il valore degli investimenti dovrebbe essere garantito dallo Stato in modo tale che sia assicurata la disponibilità di fondi adeguati al momento opportuno, anche qualora il gestore indipendente degli importi investiti subisca una perdita nominale al momento in cui queste risorse finanziarie devono essere utilizzate. In questo caso, i fondi non dovrebbero essere integrati con un importo superiore alla perdita sugli investimenti.

- 18) Se la gestione di un fondo interno risulta insoddisfacente, l'esercente dovrebbe essere chiamato ad assicurare la disponibilità di risorse sufficienti al momento in cui sono necessarie.
- 19) Con riferimento alle installazioni nucleari la cui finalità principale non è la vendita di prodotti o di servizi, la disattivazione dovrebbe essere adeguatamente progettata e dotata di un'adeguata copertura finanziaria, affinché sia garantita la disponibilità a tempo debito di risorse adeguate per la loro disattivazione sicura e realizzata nei tempi stabiliti.
- 20) La pianificazione del bilancio dovrebbe essere oggetto di verifica da parte dell'organismo nazionale istituito ai sensi della presente raccomandazione. In mancanza di tale organismo nazionale, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una consulenza circa le misure da adottare.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

*Per la Commissione*

Andris PIEBALGS

*Membro della Commissione*

---